

# Imposta sul valore aggiunto (IVA)

## 1. In generale

All'importazione vengono applicate le seguenti aliquote d'imposta:

- aliquota ridotta del **2,6 %** sull'importazione di beni elencati all'[articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis LIVA](#);
- aliquota normale del **8,1 %** sull'importazione di altri beni.

Per la delimitazione fra i beni soggetti all'aliquota ridotta e quelli soggetti all'aliquota normale è determinante l'[articolo 55 LIVA](#) in combinato disposto con l'[articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis LIVA](#). Secondo il genere dei beni importati dovranno essere osservati anche gli [articoli 49 a 52 OIVA](#).

La classificazione tariffale non ha alcun influsso sull'aliquota IVA applicata all'importazione. Le indicazioni concernenti l'aliquota contenute nel Tares sono quindi solo un mezzo ausiliario atto a facilitare l'imposizione. Esse non hanno carattere legale.

Singole voci di tariffa includono sia beni assoggettati all'aliquota ridotta sia beni assoggettati all'aliquota normale. Alla pagina "Mostra dettagli" sono perciò menzionate sia l'aliquota ridotta che quella normale. Se la pagina "Mostra dettagli" comprende solo il riferimento 2,6 % o 8,1 %, non si può tuttavia desumere che i beni assegnati alla rispettiva voce di tariffa debbano essere assoggettati esclusivamente all'aliquota in questione.

## 2. Aliquota ridotta (2,6 %)

### 2.1 Acqua trasportata in condotte

### 2.2 Derrate alimentari giusta la legge sulle derrate alimentari

L'importazione di derrate alimentari (escluse le bevande alcoliche) ai sensi dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; [RS 817.0](#)) soggiace all'IVA all'aliquota ridotta.

Le derrate alimentari giusta la LDerr soggiacciono (fatta eccezione per le bevande alcoliche) all'IVA all'aliquota ridotta anche quando sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti imponibili a un'aliquota normale o di prodotti dell'industria chimica, farmaceutica o cosmetica.

Le derrate alimentari comprendono:

- sostanze o prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. Vi rientrano anche le materie prime, i prodotti intermedi e i semilavorati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 numero 19 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; [RS 817.02](#));
- integratori alimentari secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI; [RS 817.022.14](#));
- aromi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 cifra 25 ODerr (sostanze aromatizzanti, estratti di aromi, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori di aroma, altri aromi e i loro composti);

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta deve emergere che gli aromi sono destinati alla fabbricazione di derrate alimentari (art. 8 e 9 dell'ordinanza sugli aromi; [RS 817.022.41](#)). L'utilizzo effettivo è invece irrilevante.

- additivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 numero 24 ODerr, ovvero gli additivi ammessi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sugli additivi (OAdd; [RS 817.022.31](#)), come gli edulcoranti, coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, gas d'imballaggio, agenti lievitanti, agenti di resistenza e gli addensanti;

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta deve emergere che gli additivi sono destinati alla fabbricazione di derrate alimentari (art. 9, 9a e 9b OAdd). L'utilizzo effettivo è invece irrilevante.

- coadiuvanti tecnologici secondo l'articolo 2 capoverso 1 numero 23 ODerr, ad esempio olio lubrificante per macchine da pasticceria, olio per togliere dallo stampo i prodotti della pasticceria, solventi da estrazione impiegati durante la lavorazione di materie prime, derrate alimentari o loro ingredienti oppure ingredienti nonché enzimi alimentari, aggiunti a una derrata alimentare per

esercitare una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel deposito.

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta deve emergere che i coadiuvanti tecnologici sono destinati alla lavorazione o alla trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti. L'utilizzo effettivo è invece irrilevante.

Sono imponibili all'aliquota normale:

- bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume;
- tabacco e prodotti del tabacco.

### **2.3 Bestiame, pollame e pesci**

Sono imponibili all'aliquota ridotta:

- il bestiame, cioè cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali, anche se non destinati al macello;
- il pollame, cioè galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, anche se non destinati al macello;
- i pesci del genere destinato all'alimentazione umana.

### **2.4 Cereali**

### **2.5 Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, come pure fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili**

### **2.6 Alimenti e stame per animali, acidi per l'insilamento**

Sono imponibili all'aliquota ridotta:

- gli alimenti per animali, ossia:
  - i prodotti utilizzati direttamente per foraggiare animali, inclusi gli insetti per anfibi, i topi per i rettili nonché i vermi vivi e le larve vive per la piscicoltura;
  - i prodotti di qualsiasi genere per la fabbricazione di foraggi o destinati ad essere addizionati ai foraggi.
- lo stame per animali, sempre che sia utilizzato per l'allevamento, come la paglia, la segatura e la torba per stalle, la lettiera per gatti, la sabbia per uccelli, ecc.

### **2.7 Concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura**

Sono imponibili all'aliquota ridotta:

- i concimi, ossia:
  - le sostanze nutritive (naturali o artificiali) utilizzate per accrescere la resa del suolo e delle piante;
  - gli additivi per concimi;
  - i prodotti per il compostaggio;
  - le colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante;
  - la torba, i prodotti di sostituzione della torba provenienti da residui vegetali (p.es. i gusci di noci di cocco) e altre sostanze emendanti organiche con o senza sostanze nutritive;
  - i terricci per fiori o piante addizionati di concimi;
  - i prodotti per mantenere freschi e nutrire i fiori recisi.
- i prodotti fitosanitari. Sono considerati tali, tutti i prodotti inclusi nell'elenco dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera, pubblicato in forma elettronica dall'Ufficio federale dell'agricoltura;
- i materiali vegetali di copertura (prodotti sminuzzati, scaglie di legno, cortecce, ecc.) utilizzati come pacciamatura nei giardini, nell'agricoltura, nella frutticoltura e nella viticoltura per impedire la crescita delle erbacce nonché per migliorare e salvaguardare la coltura del suolo.

## **2.8 Medicinali**

Sono considerati medicinali imponibili all'aliquota ridotta:

- i medicinali pronti per l'uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario omologati secondo [l'articolo 9](#) capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici ([LATer](#)), come pure i relativi prodotti galenici finiti;
- i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LATer non sono soggetti all'omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo;
- i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LATer hanno ottenuto un'autorizzazione temporanea;
- i medicinali pronti per l'uso non omologati ai sensi degli articoli [48](#) e [49](#) dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali ([OAMed](#)) come pure ai sensi dell'[articolo 7](#) dell'ordinanza sui medicinali veterinari ([OMVet](#)).

## **2.9 Giornali, riviste, libri ed altri stampati senza carattere pubblicitario nonché prodotti in forma elettronica con la stessa funzione**

Sono imponibili all'aliquota ridotta:

- i giornali e le riviste stampati senza carattere pubblicitario

Sono considerati giornali o riviste stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

- a) sono pubblicati periodicamente, almeno due volte all'anno;
- b) servono ad informare regolarmente su fatti interessanti o a scopo di diletto;
- c) hanno titolo invariato;
- d) hanno una numerazione progressiva, come pure l'indicazione della data e della modalità di pubblicazione;
- e) esteriormente si presentano come giornali e riviste;
- f) non contengono spazi vuoti preponderanti destinati ad iscrizioni.

- i libri e gli altri stampati senza carattere pubblicitario

Sono considerati libri ed altri stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

- a) si presentano sotto forma di libri, opuscoli od opere composte da fogli sciolti. Le opere composte da fogli sciolti sono considerati come dei libri se costituite da fogli mobili da classare in una copertina munita di un sistema a vite, a spirale o ad anelli; l'opera completa deve avere almeno 16 pagine ed il titolo deve figurare sulla copertina;
- b) ad eccezione dei libri per l'infanzia, delle partiture musicali stampate e delle parti di opere composte da fogli sciolti, hanno almeno 16 pagine (copertina e pagine vuote incluse);
- c) hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico;
- d) non contengono iscrizioni o immagini da collezionare, ad eccezione dei manuali scolastici e d'insegnamento come pure taluni libri per l'infanzia come i quaderni d'esercizio con illustrazioni accompagnate da un testo aggiuntivo e gli album per disegnare o colorare con informazioni ed istruzioni.

- giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario

Sono considerati giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che adempiono le seguenti condizioni:

- a) vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;
- b) sono prevalentemente costituiti da testo o immagini; e
- c) svolgono fundamentalmente la stessa funzione dei giornali e delle riviste stampati del genere sopra indicato.

Tra i giornali e le riviste elettronici senza carattere pubblicitario rientrano anche gli audiogiornali e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.

- libri elettronici senza carattere pubblicitario

Sono considerati libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che adempiono le seguenti condizioni:

- a) vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;
- b) sono prevalentemente costituiti da testo o immagini e sono opere singole compiute non interattive; e
- c) svolgono fondamentalmente la stessa funzione dei libri stampati del genere sopra indicato.

Tra i libri elettronici senza carattere pubblicitario rientrano anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.

- Carattere pubblicitario

I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l'intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

Sono considerate terzi che sostengono l'editore:

- le persone e le imprese per cui l'editore opera o da questi controllate; o
- le altre persone strettamente vincolate all'editore ai sensi dell'articolo 3 lettera h LIVA.

È considerata contenuto pubblicitario sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.

### **3. Aliquota normale (8,1 %)**

Sono imponibili all'aliquota normale tutti i beni non menzionati alla cifra 2.